CAMERA DEI DEPUTATI N. 1820

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RUSSO SPENA

Presentata il 9 novembre 1964

Modifica alla legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli articoli 36, 37, 39 e 40 della legge 13 maggio 1961, n. 469, stabiliscono i tempi e le modalità per le promozioni ai gradi di brigadiere, maresciallo permanente, maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per tali promozioni sono richieste delle permanenze minime nel grado inferiore rispettivamente di 2 anni, 3 anni e 2 anni.

Vi è noto, onorevoli colleghi, che l'orientamento del Parlamento, in occasione di approvazione di leggi concernenti modificazioni e riorganizzazione di ruoli di varie amministrazioni dello Stato, è stato di concedere *una tantum* agli impiegati in servizio un beneficio di riduzione fino alla metà del tempo prescritto per il passaggio ai gradi o alle qualifiche superiori. Così dispongono infatti l'articolo 41 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, l'articolo 26 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304 e l'articolo 39 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Lo stesso beneficio è riconosciuto dagli articoli 15 e 16 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, sul riordinamento del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi agli impiegati civili dello stesso servizio.

Ragioni di equità richiedono pertanto che il beneficio in parola venga esteso anche ai vigili e ai sottufficiali del corpo i quali, d'altronde, per la loro abnegazione e il loro spirito di sacrificio dimostrati nelle circostanze più tragiche della vita del Paese, hanno ben meritato dalla nazione.

Per questi motivi il sottoscritto si onora di presentare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I periodi di anzianità previsti dagli articoli 36, 37, 39 e 40 della legge 13 maggio 1961, n. 469, per la promozione ai gradi di brigadiere, maresciallo permanente, maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe sono ridotti della metà per il personale in servizio permanente all'atto dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1961, n. 469, che abbia prestato servizio per almeno un anno durante il periodo bellico 1940-45 nei ruoli del personale permanente o volontario.